STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE RONCHI LIVE CENTRO COMMERCIALE NATURALE

# Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto del Titolo I Cap. III, art. 36 del Codice Civile, della Legge n. 383/2000 e del presente Statuto, l'Associazione per l'Ambiente ed il Tempo Libero denominata "Ronchi Live Centro Commerciale Naturale". Essa è una libera Associazione volontaria, tra imprenditori del commercio, del turismo, dei servizi, dell'artigianato e della piccole e media imprese, apartitica, apolitica.

# Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Ronchi dei Legionari, Via Duca D'Aosta n. 16, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

# Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, attraverso lo svolgimento di attività integrate, secondo un indirizzo comune, si propone i seguenti scopi:

rappresentare, tutelare, valorizzare ed incentivare le imprese associate;

valorizzare, riqualificare e promuovere il commercio e le altre attività imprenditoriali dell'area urbana di Ronchi dei Legionari e del Mandamento, in armonia con il contesto culturale, sociale e architettonico dello stesso;

promuovere e qualificare l'offerta di beni e servizi delle imprese associate;

promuovere, realizzare o partecipare a attività di animazione urbana, eventi socio-culturali, sportivi, musicali, enogastronomici, concorsi vari, mostre, esposizioni, fiere e manifestazioni finalizzate alla promozione ed alla commercializzazione dei beni e dei servizi delle imprese associate e a ogni altra iniziativa che implichi, a favore di queste ultime, seppure indirettamente, ricadute economiche;

promuovere, realizzare o partecipare ad attività di comunicazione, quali informazione, editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni, ecc;

promuovere, realizzare o partecipare a attività di supporto ai consumi e agli acquisti, anche collettivi, ad indagini di mercato, ricerche, progetti di sviluppo commerciale, economico, ecc.;

promuovere, realizzare o partecipare a progetti di arredo urbano, di viabilità, di vetrinistica, ecc., coordinati tra le attività associate;

promuovere o attivare strutture di servizio al pubblico per l'assistenza agli acquisti ed alla fruizione dei servizi;

promuovere o stipulare accordi con enti e/o altri organismi per la gestione di iniziative, la fornitura di servizi del territorio e per l'offerta di pacchetti turistici integrati con l'offerta commerciale e di servizi;

promuovere o stipulare a favore di imprese associate convenzione e accordi di collaborazione con il sistema bancario, con enti pubblici e privati, organismi diversi, imprese fornitrici ed altre, ecc.;

promuovere, realizzare o partecipare a attività formative, seminariali, di aggiornamento, specializzazione o riqualificazione professionale su ogni materia di interesse degli imprenditori associati e dei loro collaboratori e/o dipendenti;

partecipare a bandi di finanziamento per il più agevole perseguimento degli scopi dell'Associazione, per lo sviluppo dele proprie attività e di quelle delle imprese aderenti;

organizzare, costruire o partecipare a gruppi di lavoro su problemi di natura commerciale, culturale, sociale, urbanistica ed economica in genere;

creare e diffondere un marchio di identificazione delle imprese associate e sistemi di fidelizzazione alla clientela;

realizzare o assumere la gestione di infrastrutture urbanistiche quali parcheggi, gallerie, impianti di illuminazione, aree di intrattenimento, aree a ttrezzate a verde e altri servizi, compresi i trasporti, sempre per la migliore accoglienza dell'utenza;

svolgere ogni altra attività utile o necessaria al perseguimento degli anzidetti scopi sociali, anche con siti internet e social networks.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Per il raggiungimento di detti scopi l'Associazione potrà collaborare, partecipare o aderire a qualsiasi ente, pubblico o privato, locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonchè ad organismi o associazioni con i quali ritenga utile stabilire rapporti o compiere operazioni di varia natura.

L'Associazione potrà inoltre accendere mutui di qualsiasi tipo, da garantirsi anche con ipoteca sugli immobili sociali, e ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, regionali, nazionali ed internazionali, nonchè da altri organismi o associazioni.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

# Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne imprenditori, persone fisiche o giuridiche, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. I soci non devono avere in corso alcuna procedura concorsuale, nè devono essere stati dichiarati falliti, ancorchè riabilitati, o interdetti o inabilitati.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno tre soci, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni della Legge 675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il rapporto associativo è unico per tutti i soci, indipendentemente che si tratti di soci fondatori o di soci che abbiano aderito all'Associazione successivamente alla sua costituzione.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

# Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

# Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

# Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCI

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

Soci recessi e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

# Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;

- Il Collegio dei Revisori;

- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

# Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello      fissato per l'adunanza;

Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del  Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

2.  quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede sociale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

a) elegge il Presidente;

b) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;

c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;

e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

g) approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino a cinque deleghe in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria:

1) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

2) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

# Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a dieci membri. Essi durano in carica tre anni.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso, o richiesta motivata scritta da almeno il 30% dei soci.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione.

3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.

4. ammette i nuovi soci

5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

# Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

# Art. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preentivo e consuntivo.

# Art. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espilsione e sui dinieghi di ammissione.

# Art. 14 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

- da iniziative promozionali.

- attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

- rimborsi.

- donazioni e lasciti.

- ogni altro tipo di entrata.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Le elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Tassativo è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

# Art. 15 BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e temina il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

# Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

# Art. 17 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di promozione sociale di finalità similari.

# Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto in Ronchi dei Legionari, 02 aprile 2012.

NOME COGNOME

FIRMA

Vincenzo Borgia

Fabiana Rusca

Michele Poloni

Nicola Trapani

Lorenza Ramaglioni

Alessandra Multineddu

Enrico Bertossi

Patrizia Rossitti

Alessandra Marocco

Tiziano Boriani